COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1964
che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti derivati del piombo e dello zinco

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(64/288/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (1),

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (2),

Viste le decisioni della Commissione del 28 febbraio 1962, relative all'autorizzazione accordata alla Repubblica italiana a mantenere la protezione doganale quale risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per l'ossido di zinco, per gli ossidi di piombo, per le barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo, per le lamiere, fogli e nastri di piombo, di peso superiore a kg 1,700 per metro quadrato, per i tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo, e le pallottole, pallettoni e pallini da caccia, di piombo (3),

Viste le decisioni della Commissione del 30 gennaio 1963, che autorizzano la Repubblica italiana a non applicare ai fogli e nastri sottili, (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti per metro quadrato kg 1,700 o meno (non compreso il supporto), polveri e pagliette di piombo e alle parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici, di piombo, la riduzione doganale supplementare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della sopracitata decisione del 15 maggio 1962 (4),

Vista la decisione della Commissione del 20 dicembre 1963, che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo greggio (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A) e per lo zinco greggio (voce della tariffa doganale italiana 79.01 A) (5),

Vista la lettera del 12 giugno 1963, con la quale la Repubblica italiana ha domandato alla Commissione di essere autorizzata, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a non effettuare la riduzione dei dazi intracomunitari, prevista dall'articolo 14 del Trattato e fissata per il 1° luglio 1963, per una serie di prodotti derivati del piombo e dello zinco e, in particolare per :

(1) GU n. 58 del 12.9.1960, pag. 1217/60.
(2) GU n. 41 del 28.5.1962, pag. 1284/62.
(3) GU n. 42 del 30.5.1962, pag. 1318/62.
(4) GU n. 43 del 19.3.1963, pag. 709/63.
(5) GU n. 11 del 25.1.1964, pag. 145/64.

Denominazione del prodotto derivato	Voce della tariffa doganale italiana
Ossido di zinco	28.19 A
Ossido di piombo	28.27
Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	78.02
Lamiere, fogli e nastri di piombo (di peso superiore a kg 1,700 per metro quadrato)	78.03
Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti per metro quadrato kg. 1,700 o meno (non compreso il supporto)	78.04 A
Polveri e pagliette di piombo	78.04 B
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.) di piombo	78.05
Parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici di piombo	85.04 C II c1
Pallottole, pallettoni e pallini da caccia, in piombo	93.07 B II a 2 aa alfa

Considerando che, con la suindicata decisione del 20 dicembre 1963, la Repubblica italiana è stata autorizzata a mantenere fino al 7 dicembre 1964, nei confronti degli altri Stati membri, un dazio specifico minimo di 30 Lit/kg per il piombo greggio e di 20 Lit/kg per lo zinco greggio, e, nei confronti dei paesi terzi, un dazio che per il piombo è di 30 Lit/kg e per lo zinco di 20 Lit/kg superiore ai dazi applicati nei confronti dei paesi terzi da quegli altri Stati membri che applicano nei confronti dei paesi terzi i dazi più bassi ;

Considerando che, per questo motivo, si possono prevedere per i due suindicati metalli differenze di prezzo dell'ordine delle cifre suriportate, fra il mercato italiano e i mercati degli altri Stati membri, differenze che si risolverebbero per i produttori italiani dei derivati, rispetto ai loro concorrenti negli altri Stati membri, in un onere supplementare corrispondente al tenore in metallo dei prodotti derivati ;

Considerando che i dati riportati nella seguente tabella rendono evidente che l'incidenza in valore dei metalli sul costo totale dei prodotti derivati è molto elevata, per cui l'esiguo valore aggiunto non permette di ridurre in misura sensibile il suddetto onere supplementare ; che questi dati rendono altresì evidente come la protezione doganale risultante dalla riduzione da effettuare il 1° luglio 1963 dalla Repubblica italiana sia largamente inferiore non soltanto alla differenza di prezzo dei prodotti derivati sul mercato italiano in rapporto ai mercati degli altri Stati membri, ma anche all'onere supplementare sopra considerato ;

Prodotto	Incidenza in valore del metallo sul prezzo del derivato %	Tenore in metallo %	Onere supplementare Lit/kg	Dazio C.E.E. applicabile il 1°/7/63 %	Prezzo nazionale Lit/kg	Prezzo indicativo estero Lit/kg	Protezione assicurata Lit/kg	Deficit di protezione rispetto all'onere supplementare Lit/kg
Ossido di zinco	83,4	90	18	9	178	151	13,5	4,5
Ossidi di piombo	74,3	94	28,2	12,6	191	134	16,8	11,4
Barre, profilati, fili in piombo	65	100	30	9	232	191	17,1	12,9
Lamiere, fogli e nastri sottili in piombo (di un peso al m² di più 1,7 kg	76,6	100	30	9	197	132	11,8	18,2
Fogli, nastri sottili	79,2	95	28,5	7,5	181	161	12	16,5
Polveri e pagliette di piombo	79,2	95	28,5	5	181	161	8	20,5
Tubi e barre forate in piombo	82,9	100	30	9	182	132	11,8	18,2
Parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici di piombo	55,2	98	29,4	11	268	208	22,8	6,6
Pallottole, pallettoni e pallini di piombo	74,3	97	29,1	12	197	162	19,4	9,7

Considerando che l'insufficienza della protezione doganale rispetto all'onere supplementare sopra considerato può ripercuotersi sull'equilibrio concorrenziale dei produttori di derivati e, soprattutto, influenzare la redditività delle imprese produttrici di metalli, nella misura in cui queste verrebbero a trovarsi costrette a comprimere i loro prezzi ; che tale deficit di protezione potrebbe avere una influenza negativa sul piano di risanamento del settore dei metalli e sulle misure a tal proposito di già adottate dal Governo italiano e dalle imprese ;

Considerando che le misure autorizzate con la presente decisione non avranno l'effetto voluto se non saranno accompagnate da idonee misure nei confronti dei paesi terzi ; che la Repubblica italiana applica generalmente alle sue importazioni dai paesi terzi, dazi inferiori a quelli che è tenuta ad applicare in base alle autorizzazioni concesse dalle suindicate decisioni della Commissione del 28 febbraio 1962 ; che, d'altra parte, la Repubblica italiana non ha chiesto per i prodotti non considerati in tali decisioni di essere dispensata dall'applicare il secondo allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune, fissato per il 1° luglio 1963 ; che, in questa situazione, sembra necessario sottoporre l'autorizzazione, concessa alla Repubblica italiana a non diminuire i propri dazi nei confronti degli altri Stati membri al di sotto di un certo livello, alla condizione che la Repubblica italiana mantenga ad un adeguato livello i propri dazi nei confronti dei paesi terzi ; che, in mancanza d'indicazioni richiedenti un altro livello, sembra opportuno fissare per ora, questi dazi al livello risultante dal primo allineamento previsto all'articolo 23 del Trattato, tale livello essendo applicabile, secondo lo scadenziario stabilito dal Trattato, quando, nei confronti degli altri Stati membri, siano state operate tre o quattro riduzioni dei dazi ;

Considerando che, tenuto conto dell'evoluzione constatata da qualche mese sul mercato internazionale e del considerevole aumento dei prezzi delle materie di base piombo e zinco che ne risulta, non è certo che, i motivi che hanno indotto la Commissione ad autorizzare la Repubblica italiana ad applicare un regime derogatorio nel settore del piombo e dello zinco restino validi durante tutto il periodo di applicazione della presente decisione, che pertanto sembra opportuno prevedere un riesame della situazione entro un termine massimo di tre mesi dalla data della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare fino al 7 dicembre 1964, nei confronti degli Stati membri, i dazi doganali riportati nella seguente colonna A, a condizione che essa applichi nei confronti dei paesi terzi, i dazi doganali riportati nella seguente colonna B :

Voce della tariffa doganale italiana	Denominazione del prodotto	Colonna A Dazio applicabile nei confronti degli altri Stati membri	Colonna B Dazio applicabile nei confronti dei paesi terzi
28.19 A	Ossido di zinco	10,5 %	14 %
28.27	Ossidi di piombo	14,7 %	18,6 %
78.02	Lamiere, profilati e fili di sezione piena, di piombo	10,5 %	13,5 %
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo di peso superiore a kg 1,700 per metro quadrato	10,5 %	13,5 %
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali, o supporti simili) pesanti per metro quadrato kg 1,700 o meno (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo :		
	A. Fogli e nastri sottili :		
	I. fissati su supporto	9 %	15 %
	II. altri	9 %	13,5 %
	B. Polveri e pagliette	6 %	8,5 %
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi, barre forate ed accessori (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.) di piombo :		
	A. Tubi compresi i loro sbozzi, barre forate	10,5 %	14,4 %
	B. Accessori	10,5 %	14 %
85.04 C II c1	Parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici al piombo	13,2 %	20,5 %
93.07 B II a 2 aa alfa	Pallottole, pallettoni e pallini da caccia di piombo	14 %	19 %

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1964

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese a riscuotere un ammontare compensativo all'importazione di alcune categorie di alimenti per animali, contenenti latte

(I testi francese, tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

(64/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

Visto il regolamento n. 23/63/CEE [2] che prevede misure di deroga al regolamento n. 55 [3] ed in particolare all'articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda il prelievo applicabile a talune categorie di alimenti per animali,

Visto il regolamento n. 72/63/CEE [4] relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 23/63/CEE per quanto concerne l'applicazione dell'ammontare compensativo per alcuni composti contenenti latte, destinati al bestiame,

Considerando che, a norma del regolamento n. 23/63/CEE, la Commissione può autorizzare la riscossione di un ammontare compensativo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 55 contenenti piú del 5 % di latte, se l'ammontare supplementare previsto nello stesso articolo non compensa la differenza tra i prezzi dei quantitativi di latte contenuti nel prodotto trasformato in percentuale superiore al 5 %, nello Stato membro importatore da un lato ed all'importazione dallo Stato membro esportatore o dai paesi terzi dall'altro, e se tale insufficienza di protezione è pregiudizievole alla concorrenza per il prodotto trasformato di cui trattasi nello Stato membro importatore ;

Considerando che in esito alle domande presentate dal Governo francese e dal Governo tedesco rispettivamente il 3 maggio ed il 21 maggio 1963 ed in esito alle domande presentate dal Governo belga e dal Governo lussemburghese con lettere pervenute alla Commissione rispettivamente il 30 ottobre e l'11 dicembre 1963, la Commissione ha autorizzato la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania con sua decisione del 30 agosto 1963, ed il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo con sua decisione del 9 gennaio 1964, a riscuotere un ammontare compensativo all'importazione di alcune categorie di alimenti per animali, contenenti latte ; che queste decisioni sono state sostituite per ultimo da quelle del 6 marzo 1964 ;

Considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 72/63/CEE, la Commissione segue l'evoluzione del mercato e, qualora si verifichino notevoli variazioni di prezzo, essa determina immediatamente dei nuovi prezzi ;

Considerando che dopo l'ultima determinazione dei prezzi fatta dalla Commissione il 6 marzo 1964, questi ultimi hanno subito delle notevoli variazioni ; che rimangono osservate le condizioni per l'applicazione di un ammontare compensativo all'importazione del prodotto in questione ; che bisogna pertanto determinare nuovi prezzi, secondo le moda-

(1) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 49 del 27.3.1963, pag. 986/63.
(3) GU n. 54 del 2.7.1962, pag. 1583/62.
(4) GU n. 111 del 22.7.1963, pag. 1994/63.